

Ministero di Finanze.

Prop. 30

N^o. 20.

Signori Deputati

L'argomento di legge, presentato dall'
Ministro delle Finanze nella
Somma del 29. Agosto 1849.

L'applicazione alla Sardegna delle
L. d'Onore Patenti del 1^o luglio
1849, portantiabolizione delle
immissioni, e dei uffici a
favore dei padri d'12^{ma} prole.

e Regie Lettere Patenti del 17.
Luglio 1818, posero un termine ai privilegi
ed alle immunità personali e reali di cui
godevano nelle provincie continentali dello Stato
i genitori di duodecima prole giusta il
disposto del D. 1^o Lib: 6^o Tit: 5^o delle
Generali Costituzioni e dalle Regie Patenti
del 18. febbraio 1819, disponendo che a
cominciare dal 1^o Gennaio 1846, non
sarebbe più accordato che un anno suffisso
di L. 280 a quei genitori di dodici figli che si
trovavero in assoluto bisogno di soccorso per il
sostentamento della famiglia; senza pregiudizio però
dei diritti acquistati od ancora da acquistarsi
a norma delle precedenti leggi.

Un tale provvedimento era comandato dalla
stretta giustitia, imperiosamente da dall'un canto
l'umanità e l'equità richiedeva che lo Stato
accorresse in suffisso di quelle famiglie numerose
che mancano veramente dei mezzi onde soneggiere
una decente vita a malgrado d'una condotta
laboriosa ed onesta, non era poi giusto che

per special privilegio gravitafro sul pubblico.
Esario coloro che sono a sufficienza forniti di che
provvedere alla suffissoia dei moltiplicati figli, o che
rifuggendo dalla condanna da tutti ha colpito, ricutano
di procacciarsi il vitto col sudore della fronte, ovvero
che sciupando il tempo ed i mezzi onde la
Provvidenza li ha favoriti, sono causa di dare
privazioni alla famiglia loro, ed invece d'impiegare
il Suffidio del Governo nel sostentamento della
medesima, più facilmente lo sperderebbero in
alimento de' vigli loro.

Le provvide disposizioni della precitata Legge
del 1848, che volero riservare il Suffidio delle finanze
a favore del solo indigente ed onesto padre di
famiglia, sono applicate sinora alle sole provincie
Continentali. In Sardegna continua ad
accordarsi l'annua pensione di L 240;
tanto al ricco come al povero in forza
dell'Art. 3º del Regio Edicto del 10.9.embre
1823, e si gli uni che gli altri, in forza
di giudicato o consuetudini saranno poi
anche esenti dai Serraji e comandamenti
personalii.

È tempo che in ogni parte dello Stato
cessino i privilegi di tal sorta, che l'
individuo fornito di sufficienti mezzi di
suffissoia per sé e per la famiglia più
non formisi una vita più agiata a
spese dello Stato; e che la comunità di
ui goderano i padri di dodici figli più
non ricadano a carico degli altri contribuenti.

come anticamente anche presso di noi succedeva
che il tributo dei privilegiati veniva sopravvinto
agli altri proprietari a guisa di sopratassa
ed a titolo supererogatorio.

L'equaglianza di diritti e di doveri fu
proclamata dallo Statuto e la fusione della Sardegna
cole province continentali venne invocata, riconosciuta
in massima, ed in parte, sebben tenua, già operata.

Procedendo gradatamente all'adempimento
di così giusta ed importante opera con quella
prudenza che le circostanze richiedono, il
Ministero ha perciò l'onore di proporvi,
o Signori, che si mandino pubblicare ed
affessare in Sardegna le Lettere Patenti del 17.
Luglio 1848, con effetto dal 1^o Gennaio 1850,
concchè tutti coloro, o ricchi o poveri che sino
al 31. Dicembre de quell'anno acquisteranno
la paternità legittima e naturale su dodici
figli tanto di primo, quanto di secondo grado,
contemporaneamente viventi, saranno ancora
trattati secondo il disposto delle precedenti
leggi, mentre l'eguale condizione acquistata
in epoca posteriore più non produrrà che
il diritto al Subsidio annuo di L 250.,
in favore di coloro che assolutamente
scarseggino di mezzi di suffissoza.

A questo modo i genitori di 12 figli
posti in condizione disagiata avranno
un modesto beneficio. Al confronto della
pensione di sole L 240, che veniva
sinora ad essi accordata, essi troveranno

intieramente pareggiati a quelli di terraferma.

I diritti acquistati o da acquistarsi sino ad un determinato punto non saranno pregiudicati, e sarà parimente riservata a favore delle Medove la riuscibilità delle pensioni concedute o da concedersi a norma dell'Art. 1^{mo} delle Patenti il cui disposto non resta soggetto ad altra modificazione che nella parte la quale riguarda fino all'anno 1830. L'osservanza della nuova legge in Sardegna.

Il progetto di estensione delle Lettere Patenti in discorso a quell'Isola è del seguente tenore, e la sua Sanzione consecrerà un nuovo passo verso quella compiuta assimilazione delle varie parti dello Stato che deve formare il pregio delle nostre istituzioni.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

P. Giorgi

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Ré di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge
sia comunicato alle Camere, dal Nostro Illustre Segretario
di Stato delle Finanze, da riunirsi il 1^o di Settembre, i motivi
e di sottoscrive la discussione:

Art. 1^o

Le Regie Lettere Patenti del 14 luglio 1848 che abolirono
le immunità in favore dei genitori di dodici figlioli d'accorderanno
l'anno successivo al 25 aprile a quelli fra di essi che si troveranno
in assoluto bisogno di soccorso per sostentamento della famiglia
saranno pubblicate in Sardegna per essere osservate secondo il
loro tenore a datare dal 1^o Giugno 1850.

Art. 2^o

Questa legge, pronunciata e costituzionale contraria è
rivocata se non potrà più essere applicata dopo il 31 dicembre
del corrente anno, se non nel tempo determinato dall'art. 1^o
delle Regie Lettere Patenti prouidute.

Il Nostro Illustre Segretario di Stato delle Finanze
è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dati a Torino Vii Agosto 1850 —

Vittorio Emanuele

Mojaz